

BANDO DI CONCORSO



ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

**Borse di studio e sostegno
per lo svolgimento degli stage
e dei tirocini formativi anche all'estero**

Anno formativo 2023/2025 – 2^a annualità

Anno formativo 2024/2026 – 1^a annualità

Articolo 1. Premesse e finalità

1. Il presente bando disciplina le procedure di assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio - borse di studio e sostegno per lo svolgimento degli stage e dei tirocini formativi anche all'estero (in breve: Borse di studio) per la seconda annualità del biennio formativo 2023/2025 e per la prima annualità del biennio Formativo 2024/2026.
2. In linea con quanto previsto dalla legge 15 luglio 2022, n. 99 *“Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”*, art. 4 comma 6 e, art. 5 comma 4 lett. a), art. 11 comma 2 lett. d), al fine di fornire pari opportunità nell'accesso ai benefici di diritto allo studio, anche per i percorsi di formazione professionale terziaria erogati dalle Fondazioni ITS Academy, vengono previste borse di studio con gli stessi criteri di assegnazione già in uso per i percorsi universitari e AFAM.
3. Le borse di studio oggetto del presente bando sono finanziate nell'ambito del progetto *“Potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” in attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP: H94D23001660006 - Codice Progetto: M4C111.5-2023-1242-P-30336”*.
4. Il presente bando si apre al momento della pubblicazione sul sito internet di I.T.S. Istituto per l'Efficienza Energetica e si chiude il 27 giugno 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda, come specificato all'art. 6, c. 1.

Articolo 2. Disposizioni di riferimento

1. Legge 15 luglio 2022, n. 99 *“Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”*, segnatamente artt. 4 comma 6, 5 comma 4 lett. a) e 11 comma 2 lett. d).
2. Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
3. Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (21G00166) (GU n.265 del 6-11-2021)”*.
4. Legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*.
5. Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*.
6. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320 recante *“Incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D. lgs n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 152 del 6 novembre 2021”*.

7. Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 maggio 2023, n. 96 di riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli ITS Academy, Missione 4 del PNRR.
8. Decreto Direttoriale 23 febbraio 2023 n. 203 recante *"Aggiornamento per l'anno accademico 2023-2024 degli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore"*.
9. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* come integrato e corretto con decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
10. Regolamento Generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 3. Definizioni

1. STUDENTE: studenti uomini, donne, non binari senza distinzione di genere, in coerenza con i principi di parità di trattamento e di pari opportunità.
2. BORSA DI STUDIO: borsa di studio finanziata come citato all'art 1, comma 3, e disciplinate dal presente bando. La borsa di studio non è cumulabile con altre provvidenze analoghe erogate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero.
3. Definizioni relative alla categoria STUDENTE:
 - a) IDONEI BENEFICIARI: studenti in possesso dei requisiti di ammissione, iscrizione, frequenza e reddito ai fini del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, risultati assegnatari del beneficio nella relativa graduatoria sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
 - b) Possono essere beneficiari della borsa di studio gli studenti che non fruiscono, per il medesimo anno formativo, di altre provvidenze analoghe erogate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero.
 - c) IDONEI (non beneficiari di contributo in denaro): studenti in possesso dei requisiti di ammissione, iscrizione, frequenza e reddito ai fini del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio non assegnatari del contributo in denaro;
 - d) STUDENTE INDIPENDENTE: studente che possiede i requisiti disciplinati dal DPCM n. 159/2013, dal D.M. 1320/2021 e dalla circolare MUR n. 13676 dell'11 maggio 2022.
 - e) STUDENTE ECONOMICAMENTE PIÙ SVANTAGGIATO: studente con indicatore ISEE Universitario inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento previsto dal presente bando di concorso;
 - f) STUDENTE IN SEDE: studente residente nel comune presso il quale ha sede il corso di studio frequentato o nei comuni raggiungibili con mezzi pubblici in un tempo non superiore a 45 minuti in riferimento alla sede di frequenza del corso I.T.S. Istituto per l'Efficienza Energetica;
 - g) STUDENTE PENDOLARE: studente residente nei comuni raggiungibili con mezzi pubblici in un tempo superiore a 45 minuti in riferimento alla sede di frequenza del corso I.T.S. Istituto per l'Efficienza Energetica;

- h) **STUDENTE FUORI SEDE:** Sono considerati “Fuori Sede” gli studenti che soddisfano entrambi i seguenti punti 1) e 2):
1. Risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso ITS frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a 90 minuti;
 2. Prendono alloggio a titolo oneroso presso la sede del corso ITS o nei comuni limitrofi raggiungibili in massimo 30 minuti con mezzo pubblico, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti per almeno 5 mesi nell'a.f. 2024/2025 (compresi nel periodo di realizzazione dell'annualità di riferimento del corso ITS frequentato).

Articolo 4. Destinatari

1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio gli studenti frequentanti l'anno formativo 2024-25, ossia iscritti al secondo anno del biennio 2023-25 o al primo anno del biennio 2024-26;
2. I corsi di studio per cui è prevista l'erogazione della borsa sono i seguenti:
 - a) per la seconda annualità del biennio 2023-2025:
 - Energia
 - Automazione
 - b) per la prima annualità del biennio 2024-2026:
 - Energia
 - Automazione
 - ICT

Articolo 5. Risorse

1. Le borse di studio sono concesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto delle misure approvate nell'ambito del progetto *“Potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” in attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP: H94D23001660006 - Codice Progetto: M4C1I1.5-2023-1242-P-30336”* e constano di una dotazione finanziaria di € 442.603,87 (diconsi euro quattrocentoquarantaduemilaseicentotre,87) complessivi, di cui € 438.530,00 (diconsi euro quattrocentotrentottomilacinquecentotrenta,00) a valere su fondi PNRR e € 4.073,87 (diconsi euro quattromilazerosettantatre,00) a valere su fondi messi a disposizione da Regione Marche. Nell'ambito di detto stanziamento, saranno impegnati dapprima i fondi messi a disposizione da Regione Marche e, giusto il loro esaurimento, quelli PNRR.

Articolo 6. Modalità e Termini di presentazione delle istanze

1. È possibile presentare domanda per i benefici a concorso tramite istanza fino alle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2025, compilando l'allegato "modulo di candidatura alla selezione per l'assegnazione delle borse di studio", corredato dall'allegato "informativa privacy (allegato 1)" e dall'allegato "dati per versamento borsa di studio (allegato 2)", da rimandare compilato esclusivamente via PEC all'indirizzo: pec@pec.itsfabiano.it.

Il modulo di candidatura e i due allegati da inviare con la domanda andranno preferibilmente firmati digitalmente (è ammesso sia il formato PADES, che il formato CADES). Il modulo di candidatura e i due allegati da inviare con la domanda possono altresì essere firmati manualmente e scansionati.

2. Le istanze devono essere presentate entro la data di scadenza sopra riportata, pena l'esclusione dal concorso. Il sistema di posta elettronica certifica la data e l'ora esatta dell'invio dell'istanza.

I.T.S. Istituto per l'Efficienza Energetica si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione prodotta.

3. I dati e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 7. Modalità di corresponsione dei contributi in denaro

1. Tutte le erogazioni in denaro verranno effettuate esclusivamente mediante bonifico su conto corrente italiano comunicato dallo studente (sia bancario che postale) o su codice IBAN italiano associato a carte ricaricabili prepagate indicate dallo studente (sia bancarie che postali); non sono previste diverse modalità di corresponsione. A tal fine, è necessario compilare ed inviare in fase di presentazione della domanda l'allegato 2, relativo ai "Dati per versamento borsa di studio".

Articolo 8. Requisiti generali di ammissione

1. Per essere ammessi al concorso della borsa di studio, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti generali di ammissione:
 - a) Gli studenti del biennio formativo 2023/2025 devono essere regolarmente iscritti al secondo anno;
 - b) Gli studenti del biennio formativo 2024/2026 devono essere regolarmente iscritti al primo anno.
 - c) Aver trasmesso l'istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità ed entro i termini disciplinati dal bando all'art. 6;
 - d) Aver trasmesso un'attestazione ISEE 2024 valida per il Diritto allo Studio Universitario;
 - e) Aver trasmesso un'attestazione ISPE 2024 per l'acquisizione dei dati relativi ai patrimoni;

- f) Aver trasmesso, ove si presenti domanda per la borsa da fuori sede, la documentazione relativa al domicilio a titolo oneroso (contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di durata non inferiore a 5 mesi nell'anno formativo di riferimento, ovvero autodichiarazione da perfezionare successivamente con contratto; si precisa che l'utilizzo della foresteria non costituisce titolo idoneo per la comprova del domicilio fuori sede a titolo oneroso). In assenza della suddetta documentazione, lo studente sarà considerato pendolare.
2. Per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio PNRR è necessario possedere contemporaneamente tutti i requisiti previsti agli artt. 8, 9, 10.

Articolo 9. Requisiti per l'erogazione delle borse di studio

1. L'idoneità ai benefici e la prima rata sono attribuiti inizialmente sulla base del possesso dei requisiti di iscrizione e frequenza; il mantenimento dell'idoneità e il pagamento della seconda rata di borsa di studio sono subordinati al raggiungimento dei requisiti di merito disciplinati al successivo comma 2. Qualora lo studente abbandoni il percorso prima della fine del secondo anno di corso senza aver sostenuto l'esame finale per l'ottenimento del diploma, sarà dichiarato decaduto con conseguente restituzione degli importi eventualmente percepiti, ai sensi dell'art. 20 del presente bando.
2. Per il mantenimento dell'idoneità è necessario raggiungere i seguenti requisiti di frequenza:
- a) Frequentare l'anno formativo di pertinenza del presente bando:
- Per la seconda annualità dei bienni 2023/2025, la presenza alle ore previste nella seconda annualità deve essere almeno dell'80% e lo studente deve essere ammesso all'esame di stato e partecipare allo stesso;
 - Per la prima annualità dei bienni 2024/2026, la presenza alle ore previste nella prima annualità deve essere almeno dell'80% e lo studente deve essere ammesso alla seconda annualità.
3. Qualora lo studente abbandoni il percorso di studio senza aver rispettato i parametri di cui sopra, sarà dichiarato decaduto con conseguente restituzione degli importi eventualmente percepiti, ai sensi dell'art. 20 del presente bando.

Articolo 10. Requisiti di reddito

1. I limiti economici per partecipare al concorso per la concessione delle borse di studio PNRR anno formativo 2023/2025 – 2^a annualità e anno formativo 2024/2026 – 1^a annualità, come da art. 2, comma 12, sono i seguenti:
- a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 27.726,79;
- b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), non superiore ad euro 60.275,66.
2. Il superamento anche solo di uno dei limiti economici è causa di esclusione.

Articolo 11. Documentazione redditi e patrimoni prodotti in Italia

1. I requisiti di reddito degli studenti sono individuati in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza.
2. Non è concessa l'opzione di poter confermare il reddito/patrimonio dichiarato negli anni precedenti.
3. Per essere ammessi al concorso è obbligatorio trasmettere un'attestazione INPS-ISEE-2024, il cui parametro ISEE si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, entro il 29 giugno 2025, h. 12:00, così come indicato all'art. 6 del presente bando.
4. La trasmissione di una attestazione ISEE il cui parametro ISEE ordinario non si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario costituisce causa di non idoneità ai requisiti di reddito e, quindi, di esclusione dai benefici.

Articolo 12. Documentazione redditi e patrimoni prodotti all'estero

1. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nel 2023 da ciascun componente del nucleo familiare, e dal 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2023, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni.
2. Gli studenti stranieri devono allegare all'istanza di borsa di studio la documentazione attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all'estero.
3. Lo studente è tenuto alla conservazione della documentazione dei redditi e dei patrimoni posseduti all'estero in originale cartaceo.
4. Questo ITS si riserva di chiedere in corso d'anno la predetta documentazione ai fini dell'eventuale controllo sulla situazione reddituale.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 1 comporta l'esclusione dal concorso.
6. La documentazione dei redditi e dei patrimoni prodotti e posseduti all'estero deve riportare le seguenti informazioni:
 - a) La composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione dell'istanza con specificate le date di nascita e lo stato civile di tutti i componenti del nucleo;
 - b) Ove sia presente un solo genitore o nessuno:
 - Le eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori;
 - L'eventuale certificato di decesso di uno o entrambi i genitori;
 - La certificazione di irreperibilità effettuata dalle autorità competenti nel caso di uno o entrambi i genitori irreperibili;
 - L'atto di nomina del tutore rilasciato dalle autorità competenti nel caso di presenza di tutore nello stato di famiglia;

- c) Il valore del reddito conseguito nell'anno 2023, mediante certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro o pensione percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni della famiglia nell'anno solare 2023;
- d) Ove siano presenti componenti maggiorenni del nucleo che non producono redditi:
- L'eventuale condizione di non occupazione o status di casalinga;
 - L'eventuale stato di disoccupazione;
 - L'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
 - L'eventuale iscrizione a scuola o all'università (tale documento non deve essere legalizzato, ma solo tradotto);
- e) La presenza o assenza di patrimoni immobiliari alla data del 31 dicembre 2023, precisando la superficie - espressa in metri quadrati - degli immobili (casa e fabbricati) posseduti da tutti membri del nucleo familiare, rilasciata da Amministrazione pubblica competente in materia catastale;
- f) La presenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre 2023 di ogni singolo componente il nucleo familiare. Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga come documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un numero di conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la dichiarazione della banca che attesti la giacenza media delle somme possedute nel 2023; tale documento non deve essere legalizzato, ma solo tradotto.
7. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 6 - come indicato nel sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (<https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti.html>) - dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità pubbliche del Paese ove i documenti sono stati prodotti, avere valore legale nello stesso, ed essere:
- a) Legalizzata - ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000 - dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (ufficio legalizzazioni presso l'Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali (apposizione dell'Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja del 1961 tra le Nazioni aderenti o regolamenti Europei o eventuali accordi bilaterali tra gli stati in materia di legalizzazione di documenti di diritto privato a valere per l'estero);
- b) Corredata da una traduzione asseverata in lingua italiana ad opera della competente Autorità diplomatica o consolare italiana. La traduzione può anche essere effettuata da un traduttore ufficiale accreditato. In questo caso dovrà essere corredata dal verbale di traduzione e la firma

del redigente il verbale dovrà essere legalizzato a mezzo Apostille o presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese estero di provenienza.

La documentazione sopracitata dovrà essere trasmessa in originale alla segreteria dell'ITS.

Articolo 13. Studente indipendente

1. Lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente qualora si trovi contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
 - a) Residenza separata dalla famiglia di origine da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda;
 - b) Residenza in immobile non di proprietà della famiglia di origine (lo studente non è indipendente neppure se è comproprietario dell'immobile con almeno un componente della famiglia);
 - c) Reddito, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato, non inferiore a euro 9.000,00 per ciascuno dei due anni solari precedenti la dichiarazione.
2. Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 1, è tenuto - pena l'esclusione dal concorso - alla presentazione di una Attestazione INPS-ISEE-2024 il cui parametro ISEE si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in quanto comprensiva della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia di origine, secondo le modalità disciplinate all'art. 11.
3. Allo studente indipendente viene attribuito l'importo della borsa di studio spettante agli studenti individuati come "fuori sede".

Articolo 14. Importi e tempi di erogazione

1. Gli importi delle borse di studio PNRR corrisposte in denaro sono i seguenti:

STUDENTI	SVANTAGGIATI (INCREMENTO 15% RISPETTO A FASCIA I) ISEE FINO A 13.863,40 €	ISEE DA 13.863,41 € A 27.726,79 €	STUDENTESSE (INCREMENTO 20% RISPETTO A FASCIA I)	DISABILI (INCREMENTO 40% RISPETTO A FASCIA I)
FUORI SEDE	€ 8.068,37	€ 7.015,97	€ 8.419,16	€ 9.822,36
PENDOLARE	€ 4.715,06	€ 4.100,05	€ 4.920,06	€ 5.740,07
IN SEDE	€ 3.251,79	€ 2.827,64	€ 3.393,17	€ 3.958,70

2. Agli studenti con indicatore ISEE Universitario inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento (STUDENTI ECONOMICAMENTE PIÙ SVANTAGGIATI) viene riconosciuto un incremento della borsa di studio del 15%.
3. Per gli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, la quota è incrementata del 40%.

4. Tali incrementi non sono cumulabili tra di loro. Se presenti due delle condizioni (Fascia ISEE con svantaggio, disabilità) ai fini del riconoscimento dell'incremento si applicherà quella più favorevole.
5. In caso di tirocinio all'estero viene riconosciuta una maggiorazione di euro 600 mensili, a copertura delle spese di viaggio e soggiorno, per una durata da 1 a 3 mesi. La maggiorazione relativa al tirocinio all'estero può essere applicata solo nel caso di fruizione di un tirocinio all'estero della durata di almeno 1 mese.
6. Il pagamento della borsa di studio è disposto, ai soggetti dichiarati beneficiari e che abbiano fornito il proprio codice IBAN italiano, in un'unica soluzione - previa verifica altresì dei requisiti di frequenza - entro il 15 dicembre 2025.

Articolo 15. Causa di esclusione

1. La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali di ammissione, di frequenza e di reddito di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10, determina l'esclusione dello studente dal concorso. Questo ITS prima di procedere con l'esclusione dal concorso, si riserva di richiedere eventuali documenti integrativi.
2. È altresì causa di esclusione dal concorso la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti all'art. 6 del presente bando o con modalità diversa da quella telematica.
3. L'esclusione dello studente è disposta con comunicazione scritta.

Articolo 16. Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio

1. Gli elenchi degli studenti idonei alla borsa di studio sono stilati sulla base dei requisiti di ammissione di cui all'art. 8.
2. La graduatoria dei beneficiari alla borsa di studio è determinata sulla base delle risorse finanziarie disponibili secondo il seguente ordine di priorità distinto per categorie studenti:
 - a) Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
 - b) Studenti iscritti ai percorsi formativi citati all'art. 4.
 - c) La posizione in graduatoria è determinata secondo l'ordine crescente del reddito sulla base del parametro ISEE. A parità di parametro ISEE si terrà conto della minore età anagrafica dello studente.
3. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, in caso di stanziamento di fondi integrativi o residui, questi saranno destinati, con gli stessi criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2, agli studenti dichiarati idonei non beneficiari fino alla copertura delle risorse disponibili. Se il numero delle domande pervenute è inferiore rispetto all'importo previsto, di cui al comma 2 del presente articolo, questo ITS provvederà a destinare l'importo residuo agli idonei non beneficiari fino alla copertura delle risorse disponibili.

Articolo 17. Pubblicazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie dei beneficiari

1. Gli elenchi e le graduatorie di cui al presente bando saranno adottati con provvedimento interno e pubblicati sul sito internet di I.T.S. Istituto per l'Efficienza Energetica.

Articolo 18. Opposizioni

1. Avverso il provvedimento di adozione dell'elenco dei beneficiari, degli idonei non beneficiari e dei non idonei, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso, gli studenti interessati possono presentare a questo ITS apposita istanza scritta di riesame della propria posizione, opportunamente motivata. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione del ricorso, ITS Efficienza Energetica provvede all'assunzione dell'atto di accoglimento/rigetto delle stesse.
2. Avverso il provvedimento definitivo, anche adottati ed efficaci all'esito istruttorio delle istanze di riesame, è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. delle Marche ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Articolo 19. Controlli sui requisiti e sulla documentazione

1. ITS Efficienza Energetica effettuerà controlli relativamente ai requisiti di ammissione, di frequenza e di reddito, per l'erogazione dei benefici a concorso.
2. I controlli sulle autocertificazioni relative ai requisiti di reddito, nonché quelli relativi allo status di studente (in sede, fuori sede o pendolare) saranno effettuati durante l'iter procedimentale (preventivi). Qualora si verificassero dei casi in cui sia necessario acquisire un approfondimento o ulteriore documentazione, gli studenti interessati ne saranno opportunamente informati.
3. Nel caso dai controlli effettuati emerga il mancato possesso o la perdita dei requisiti di ammissione o di idoneità, questo ITS si riserva - in autotutela - di attivare l'immediata sospensione dei benefici eventualmente assegnati e dei servizi erogati a titolo gratuito fino al completamento delle attività di verifica.

Articolo 20. Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi

1. Lo studente, già dichiarato idoneo/beneficiario negli elenchi e graduatorie di cui agli artt. 17, 18 sarà dichiarato decaduto qualora:
 - a) dalle verifiche realizzate emerga il mancato possesso dei requisiti di accesso al beneficio;
 - b) dalle verifiche realizzate sia accertata la violazione del divieto di cumulabilità con altre provvidenze analoghe erogate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia e all'estero.

Il provvedimento di decadenza sarà notificato agli studenti interessati mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La decadenza dai benefici comporta la restituzione delle somme eventualmente riscosse relative alla borsa di studio.
3. Avverso il provvedimento di decadenza gli studenti interessati possono presentare istanza di riesame della propria posizione secondo le modalità e nei termini indicati nel provvedimento medesimo. Trascorsi i predetti termini decorrenti dalla notifica dell'atto di decadenza, in assenza di istanza di riesame, l'ITS provvederà alla contabilizzazione degli importi che lo studente è tenuto a restituire, secondo le modalità e le scadenze che saranno opportunamente notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ITS Efficienza Energetica procederà con il recupero giudiziale del credito.

Articolo 21. Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Articolo 22. Tutela e trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa completa consultabile nell'istanza digitale.
2. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità e correttezza, garantendo la piena tutela dei diritti degli interessati e della riservatezza dei loro dati personali.
3. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679, i dati rilasciati nell'istanza digitale nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono utilizzati per tutto lo svolgimento delle operazioni di gestione del concorso e di elaborazione delle relative risultanze per l'attribuzione delle borse di studio e dei servizi di cui al presente bando.
4. Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per la partecipazione al concorso; la mancata, parziale o inesatta comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità da parte dell'ITS Efficienza Energetica di ammettere il candidato alla procedura concorsuale e comporta la conseguente esclusione dal concorso medesimo.

5. Prima della compilazione dell'istanza e di rilasciare la documentazione richiesta è necessario prendere visione di quanto contenuto nell'informativa completa sul trattamento dei dati personali.
6. Il Titolare del trattamento è ITS Efficienza Energetica - Fabriano (AN) in persona del Presidente - legale rappresentante pro-tempore con sede in Fabriano, Via Bruno Buozzi n. 46G, telefono 0732035590 - e-mail: info@itsfabiano.it - PEC: pec@pec.itsfabiano.it.
7. Il Responsabile della protezione può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: info@itsfabiano.it.

Articolo 23. Disposizioni finali

1. ITS Efficienza Energetica - Fabriano (AN) si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concorso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'ITS medesimo.
2. Il Responsabile del procedimento è autorizzato ad apportare, con atto motivato, delle modifiche urgenti alle scadenze indicate nel presente bando solo se originate da cause impreviste e finalizzate al buon esito dell'istruttoria.
3. Per quanto attiene l'attuazione, la pubblicità e l'informazione relativamente all'utilizzo delle risorse del PNRR si applicano le disposizioni di cui al Regolamento UE 2021/241 del 12/02/2021 e della Circolare MUR dell'11 maggio 2022.
4. ITS Efficienza Energetica - Fabriano (AN) si impegna ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal Regolamento UE 2021/241.
5. Si ribadisce che per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell'attestazione ISEE 2024 valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Per ottenere l'Attestazione ISEE ci si può rivolgere a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e si deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Al momento della richiesta viene rilasciata la ricevuta attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle modalità di ritiro dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

L'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attribuito da INPS (es. INPS-ISEE-2024-XXXXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile entro 15 giorni dopo la richiesta.

È importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2024). Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ordinario, non essendo lo stesso applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

In alternativa è possibile ottenere l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2024), accedendo alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, dal Portale Unico ISEE <https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicolsee>, direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Articolo 24. Documentazione e modulistica

Costituiscono parte integrante del presente bando la seguente documentazione e modulistica:

- a) *“modulo di candidatura alla selezione per l'assegnazione delle borse di studio”* completa dei suoi allegati.

Si ribadisce che il modulo di candidatura e gli allegati 1 e 2 da inviare con la domanda andranno preferibilmente firmati digitalmente (è ammesso sia il formato PADES, che il formato CADES).

Il modulo di candidatura e i due allegati da inviare con la domanda possono altresì essere firmati manualmente e scansionati.

Il presidente

Roberto Girolamini